



## Linee guida per la Movimentazione non commerciale di animali da compagnia (cane, gatto e furetto)

Si ricorda che le seguenti indicazioni non sono esaustive, pertanto si rimanda anche alla consultazione della normativa vigente.

### Definizione di movimento a carattere non commerciale

Qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia.

Il **numero massimo di animali** da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A del Reg. 576/2013, che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale **non è superiore a cinque**. E' possibile viaggiare con più di cinque animali (cani, gatti o furetti) deve essere comprovato che:

- partecipano a competizioni, esposizioni o eventi sportivi (fornendo ad esempio un documento di iscrizione);
- hanno un'età superiore a 6 mesi.


### Specie di animali da compagnia dell' Allegato I del Reg. 576/2013 - Parte A

- Cani (*Canis lupus familiaris*)
- Gatti (*Felis silvestris catus*)
- Furetti (*Mustela putorius furo*)

### Movimento tra Stati Membri dell'Unione Europea (Condizioni di ingresso da altro Stato Membro)

A norma dell'articolo 6 del Reg. 576/2013 gli animali da compagnia delle specie elencate all'Allegato I, parte A:

- devono essere "marcati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1"; (**Microchip**)



- devono essere stati sottoposti a una “**vaccinazione antirabbica conforme** ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III” del Reg. 576/2013;
- devono essere “conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1” del Reg. 576/2013;
- devono essere “accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 22” del Reg. 576/2013. (**Passaporto**)

**Il passaporto deve essere conforme a quanto previsto dal Reg.577/2013, in particolare alla parte 2 dell’Allegato III.**

**Attenzione: L’Italia non consente l’ingresso di un animali da compagnia giovani che non siano stati vaccinati contro la rabbia o che siano stati vaccinati, ma non siano ancora completamente immuni.**


#### **Movimento verso uno Stato Membro da un territorio o un Paese Terzo (Condizioni di ingresso da Paese III)**

A norma dell’art. 10 del Reg. 576/2013, gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, devono rispettare le condizioni seguenti:

- a) siano stati marcati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 del Reg. 576/2013; (**Microchip**)
- b) abbiano ricevuto una **vaccinazione antirabbica** conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III del Reg. 576/2013;
- c) siano stati sottoposti a una **titolazione di anticorpi per la rabbia** conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV del Reg. 576/2013;
- d) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 del Reg. 576/2013;
- e) siano accompagnati da un **documento di identificazione** debitamente compilato rilasciato a norma dell’articolo 26 del Reg. 576/2013. (**Certificato sanitario**)

**Attenzione: Il certificato sanitario deve essere redatto e compilato in conformità al modello e secondo quanto previsto dal Reg. 577/2013.**

**Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a**



norma dell'articolo 13, paragrafo 1, solo attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori  
([https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/travellers-points-entry\\_en](https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/travellers-points-entry_en))

### **Requisiti tecnici relativi ai trasponditori (microchip)**

**(Allegato II Reg. 576/2013)**

I trasponditori devono:


- a) essere conformi alla norma ISO 11784 e applicare le tecnologie HDX o FDX-B;
- b) poter essere letti da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785

### **Requisiti di validità per la vaccinazione antirabbica**

**(Allegato III Reg. 576/2013)**

Il vaccino antirabbico deve:

- essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:
  1. un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose; oppure
  2. un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;
- **se somministrato in uno Stato Membro**, aver ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- **se somministrato in un territorio o in un Paese Terzo**, essere stato approvato o aver ricevuto una licenza da parte dell'autorità competente e soddisfare almeno i requisiti definiti nel capitolo corrispondente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'organizzazione mondiale per la salute animale.
- **Una vaccinazione antirabbica deve soddisfare le seguenti condizioni:**
  - a) il vaccino è somministrato da un veterinario autorizzato;
  - b) **l'animale da compagnia ha almeno dodici settimane** nel momento in cui il vaccino è stato somministrato;
  - c) la data di somministrazione del vaccino è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;




- d) **la data di somministrazione** di cui alla lettera c) **non è precedente alla data di applicazione del trasponditore o del tatuaggio o alla data di lettura del trasponditore o del tatuaggio** indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
- e) **il periodo di validità della vaccinazione** inizia dal momento in cui è stabilita l'immunità protettiva, **non meno di ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione** stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o paese terzo in cui è somministrato il vaccino. Il periodo di validità della vaccinazione è indicato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del documento di identificazione;
- f) una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui al punto e), di una vaccinazione precedente.

### **Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia**

**(Allegato IV Reg. 576/2013)**

- Il prelievo del campione di sangue deve essere **eseguito e documentato da un veterinario autorizzato** nella sezione corrispondente del documento di identificazione.
- Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia:
  - a) deve essere eseguito su un campione prelevato **almeno trenta giorni dopo la data della vaccinazione** e:
    1. **non meno di tre mesi prima della data del movimento** a carattere non commerciale da un territorio o paese terzo diverso da quelli elencati negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, oppure del transito in tale territorio o paese terzo, se le condizioni di cui all'articolo 12, lettera c) del Reg.576/2013, non sono soddisfatte;  
**oppure**
    2. **prima che l'animale da compagnia abbia lasciato l'Unione** per un movimento o un transito in un territorio o paese terzo (diverso da quelli elencati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2); **il documento di identificazione** nel



formato previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, **deve confermare che un test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è stato eseguito e che ha dato un esito favorevole prima della data del movimento;**

- b) deve attestare **un livello di anticorpi** che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari o superiore a **0,5 IU/ml**;
- c) deve essere eseguito in un **laboratorio autorizzato** ([https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories\\_en](https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en));
- d) non deve essere rinnovato in seguito ad un risultato soddisfacente, a condizione che l'animale da compagnia sia sottoposto a rivaccinazione entro il periodo di validità, di una vaccinazione precedente.

**Attenzione: Il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto se sono oggetto di movimenti da un territorio o Paese III elencato nell'Allegato II parte I e II del Reg. 577/2013.**